

N. R.G. 6690/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da BONORA MASSIMO, nato a Bologna il 6.5.1965, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso proposto in data 6 dicembre 2019 da BONORA MASSIMO e la successiva integrazione, con il quale è stato proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Samanta Garagnani;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore corredato da autocertificazione relativa alla residenza;

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

rilevato che non risulta l'esistenza di atti in frode ai creditori;



preso atto dei chiarimenti e della modifica della proposta compiuta in sede di integrazione;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che sono state presentate osservazioni;

ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso principalmente dall'impoverimento derivante dalla separazione dalla moglie, con la quale aveva acquistato la casa di abitazione, accendendo un mutuo ipotecario;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di Unicredit Banca S.p.A., in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali;

tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio che, pertanto, possono esse trattati alla stregua degli altri beni e posti nella disponibilità di tutti i creditori;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore, tenuto conto che il piano proposto, pur prevedendo una soddisfazione parziale dei creditori chirografi, non appare per gli stessi più svantaggioso rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio, in considerazione del gravame sussistente sul bene e della circostanza che non vi sono elementi per ritenere che il prezzo asseritamente ricavabile dalla vendita sia superiore rispetto all'importo messo a disposizione dei creditori nel presente procedimento;

considerato che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;



visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da BONORA MASSIMO, nato a Bologna il 6.5.1965;
2. dispone lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione dello stipendio stipulato dal ricorrente con Unicredit Banca S.p.A., con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
3. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
4. attribuisce all'O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 21 febbraio 2020

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

